

personalmente, con facoltà di voto, alle riunioni generali della Società; b) di richiedere, più direttamente alla Società, più al Banco di Sicilia, per mezzo di essa, ed ottenere, osservando le condizioni prestite agrari, nella misura e per uno o più degli scopi stabiliti dalla legge sul Credito Agrario per la Sicilia, e nei limiti delle operazioni sociali; c) di usufruire dei vantaggi che la Società offre loro per via delle operazioni che compie; d) di frequentare i locali sociali; e) di collocare denaro a frutto, nella cassa sociale, non superiore al sette per cento.

Art. 11. I soci sono obbligati: a) a rispondere con tutti i loro averi, sia loro in parti eguali, e solidariamente rispetto ai terzi, d'ogni obbligazione contratta dalla Società; b) ad osservare lo Statuto ed i regolamenti della Società e favorire in ogni rapporto l'interesse collettivo della medesima; c) ad intervenire alle adunanze e cooperarsi al buono andamento della Società, coadiuvando con ogni loro potere l'azione degli organi sociali; d) a pagare la tassa d'entrata in lire due e la mensile in centesimi venticinque; e) a prestare l'opera loro gratuitamente, sia direttamente che indirettamente in tutto ciò che il Consiglio d'Amministrazione vedesse opportuno per il miglioramento economico e morale della Società e nella misura equi-

valente o quella prescritta dagli altri soci.

Art. 12. Per le obbligazioni contratte dalla Società fino al giorno in cui la perdita della qualità di socio divenne efficace, il socio cessante per qualunque delle ragioni specificate nell'articolo 9 e gli eredi di lui in caso di morte, rimangono obbligati verso i terzi per due anni dal giorno stesso, ai termini dell'art. 209 del Codice di Commercio. I nomi dei soci, che per qualunque ragione cessino di far parte della Società, debbono essere pubblicati nel foglio degli annunci giudiziari della provincia, o i detti soci se stessi rappresentati di punto ai terzi per tutte le operazioni compiute fino alla data di tale pubblicazione.

276

Titolo V. Organi della Società - Art. 13. Sono organi della Società: l'assemblea generale dei soci; il consiglio di amministrazione; il Comitato dei Sindaci; il Comitato dei Prokuratori. — Paragrafo I. Assemblea Generale. Art. 14. Le adunanze dell'assemblea dei soci sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea quando sia legalmente costituita, rappresenta tutti i soci e delibera validamente su tutti gli affari ad essa attribuiti dal presente Statuto. — Art. 15. L'assemblea ordinaria avrà luogo nell'ultima domenica dei mesi di Marzo, Giugno, Settembre, e Dicembre. Nell'assemblea di Settembre;